

COMMISSIONE III  
AFFARI ESTERI E COMUNITARI

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PICCOLI FLAMINIO, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Organizzazione e finanziamento della partecipazione italiana all'esposizione internazionale di Brisbane del 1988 sul tema: « Il tempo libero e l'era tecnologica » (1612) .....	4
PICCOLI FLAMINIO, <i>Presidente</i> .....	4, 5, 6
BONALUMI GILBERTO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> .....	6
BONIVER MARGHERITA, <i>Relatore</i> .....	4, 5
SCALFARO OSCAR LUIGI .....	5
<b>Votazione segreta:</b>	
PICCOLI FLAMINIO, <i>Presidente</i> .....	9

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 19,50.**

**Comunicazioni del presidente.**

**PRESIDENTE.** Comunico che dall'inizio della legislatura sono state trasmesse dalla Presidenza della Camera, in adempimento all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 939, copie dei seguenti atti internazionali firmati dall'Italia, i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri fino al 15 settembre 1987:

accordo fra l'Italia e Cameroun per la concessione di un credito di aiuto, *memorandum* d'intesa fra Italia e Pakistan per il prolungamento del programma di sviluppo integrato, accordo finanziario fra Italia e Brasile, accordo fra Italia e Kuwait sull'accesso e sul trattamento delle navi nei porti dei due Stati; accordo fra Italia e Ecuador per la concessione di un credito di aiuto, accordo quadripartito fra Italia, Francia, Germania federale e Gran Bretagna per l'introduzione di un sistema radiomobile non europeo di radiocomunicazione digitale cellulare;

accordo fra Italia e Francia per la cooperazione cinematografica, due accordi internazionali per la ripartizione della capacità e per la procedura per la determinazione delle tariffe dei servizi regolari intra-europei, accordo tra Italia e Senegal relativo all'unità tecnica di cooperazione, protocollo di accordo tra Italia e Somalia per la realizzazione di un programma di estrazione ed impiego dell'apietra di gesso a Belet-Weyn; tre accordi tra Italia e Kenia per la concessione di crediti di aiuto, scambio di lettere tra Italia e USA per la proroga della validità di cooperazione scientifica e tecnologica, accordo tra Ita-

lia e fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) relativo all'impiego di *junior professional officers*;

accordo di cooperazione fra Italia e Zimbabwe relativo all'unità tecnica di cooperazione presso l'ambasciata d'Italia, accordo fra Italia ed Etiopia per la concessione di un credito finanziario, accordo fra Italia ed Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) relativo all'impiego di *junior professional officers*, accordo fra Italia ed Ecuador sulla cooperazione tecnica del Servizio dei volontari, accordo fra Italia e Filippine in materia finanziaria.

Comunico inoltre che nello stesso periodo sono stati trasmessi dalla Presidenza della Camera i seguenti documenti inviati dal ministro degli affari esteri:

relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 1986, con allegati le relazioni delle rappresentanze diplomatiche sugli esiti e sullo stato di attuazione delle iniziative di cooperazione ed il parere del comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo;

relazione programmatica e previsionale sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1988;

relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo;

relazione del ministro sull'attività svolta dall'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) per il 1986, corredata dal bilancio di previsione per il 1987, dalla pianta organica e dal bilancio consuntivo per il 1986;

relazione del Presidente dell'ISMEO al bilancio consuntivo del 1986, con allegata la relazione dei revisori dei conti;

relazione del Presidente dell'ISMEO sul bilancio preventivo per il 1987, con allegata la relazione dei revisori dei conti;

verbale dell'assemblea dei soci dell'ISMEO del 30 aprile 1987;

relazione sull'attività svolta nel 1986 dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

bilancio consuntivo per il 1986 della società Dante Alighieri con allegata la relazione sull'attività svolta dalla società nello stesso anno;

documentazione relativa all'Assemblea legislativa panamense, inviata dal Presidente di quel Consesso.

Il ministro del tesoro ha altresì inviato la relazione sull'attività di banche e fondi di sviluppo e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi per l'anno 1986 e la relazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica sul credito agevolato all'esportazione.

Il Presidente della Corte dei conti ha inviato la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'ISMEO per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1986.

L'ICE ha inviato un rapporto sul commercio con l'estero.

Passiamo alla discussione del provvedimento all'ordine del giorno.

**Discussione del disegno di legge: Organizzazione e finanziamento della partecipazione italiana all'esposizione internazionale di Brisbane del 1988 sul tema: « Il tempo libero e l'era tecnologica » (1612).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organizzazione e finanziamento della partecipazione italiana all'esposizione in-

ternazionale di Brisbane del 1988 sul tema: " Il tempo libero e l'era tecnologica " ».

Comunico che, in data odierna, le Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

L'onorevole Boniver ha facoltà di svolgere la relazione.

MARGHERITA BONIVER, *Relatore*. Il disegno di legge in esame ha avuto un iter alquanto travagliato, esso, infatti, era stato presentato fin dal gennaio scorso, ma l'anticipata fine della legislatura non ne ha consentito l'esame da parte di questa Commissione.

Il progetto di legge sostanzialmente non si discosta da quelli, del tutto analoghi, che il Parlamento ha già approvato e che hanno consentito al nostro paese di partecipare alle esposizioni internazionali di Tsukuba e di Vancouver.

Il provvedimento in esame prevede uno stanziamento di sette miliardi di lire, la metà dei quali da utilizzare per il 1987 e la restante parte per il prossimo anno.

La partecipazione italiana a questa terza esposizione internazionale che si svolgerà a Brisbane, indetta dal governo australiano anche per celebrare il secondo centenario della fondazione della colonia della Nuova Galles del Sud, vuole soprattutto rappresentare un momento di ricongiungimento con i nostri emigrati che in Australia sono circa 900 mila, costituendo la più consistente comunità italiana dopo quella anglosassone.

Il tema dell'esposizione è quanto mai suggestivo, riguardando « Il tempo libero e l'era tecnologica ». Non soltanto non viene messa assolutamente in discussione l'opportunità che il nostro paese partecipi a questa esposizione, ma il tema di essa credo sia particolarmente congeniale alle nuove capacità, al talento, alle possibilità che l'industria italiana ha dimostrato entrando in competizione su un mercato quanto mai complesso e vivace.

Concludo raccomandando la sollecita approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Avverto la Commissione che l'onorevole Tremaglia, attualmente assente, ha presentato al disegno di legge in esame due emendamenti, il primo aggiuntivo all'articolo 2 ed il secondo soppressivo all'articolo 6.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**OSCAR LUIGI SCÀLFARO.** Vorrei innanzitutto rilevare che la partecipazione italiana all'esposizione di Brisbane rappresenta un fatto di grande rilievo: basterebbero le osservazioni del relatore in ordine alla consistenza della comunità italiana in Australia per ribadire che questa presenza è molto importante e deve essere interpretata degnamente.

Tuttavia, non si può negare che sette miliardi rappresentano una cifra considerevole. Non v'è dubbio che il provvedimento in esame contiene tutte le garanzie del caso (intendo riferirmi al vaglio della Ragioneria generale dello Stato, della Corte dei conti e di un collegio di cinque revisori dei conti; ciò nonostante, non posso non soffermarmi sul contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 6, in base al quale: « Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti ». Si tratta di una disposizione che rappresenta indubbiamente un valido strumento per far sì che la spesa venga effettuata rapidamente. Tuttavia, a mio avviso, sarebbe opportuno che, in casi come quello di specie, al Parlamento venisse fatta una relazione, di carattere eminentemente politico, sull'esito dell'iniziativa.

Si potrebbe, inoltre, discutere sul fatto che, in un disegno di legge, si riconosca che le norme di carattere generale sulla contabilità di Stato sono talmente complesse da consigliarne la deroga nel momento in cui si vuole agevolare una iniziativa.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**MARGHERITA BONIVER, Relatore.** Ringrazio l'onorevole Scalfaro per aver posto l'accento su un aspetto del disegno di legge in esame che evidentemente non può che lasciare perplessi.

Tuttavia, non si può non tener conto che questo progetto di legge è volto a finanziare la partecipazione italiana ad un'esposizione internazionale che avrà inizio tra qualche mese e che, ove il provvedimento non venisse approvato, si creerebbe grande confusione nelle competenze, oltre ad un'inevitabile dilazione dei tempi, soprattutto dal punto di vista burocratico. Vorrei ricordare, inoltre, che della questione sollevata dall'onorevole Scalfaro si occupa uno degli emendamenti preannunciati questa mattina dal collega Tremaglia, che in questo momento non è presente in aula. Ritengo, tuttavia, che sia opportuno prendere nella dovuta considerazione il contenuto di questi emendamenti, per far sì che almeno in futuro si possa approfondire il modo in cui vengono nominati i Commissari generali, al di fuori dei tempi ristretti imposti dalle singole circostanze.

Quindi varrebbe la pena di trasfondere il principio contenuto nel primo dei due emendamenti in un ordine del giorno che, nella mia qualità di relatore, raccomanderei ai colleghi di sottoscrivere ed al rappresentante del Governo di accogliere. Tale ordine del giorno potrebbe essere del seguente tenore: « La Camera, nell'esaminare il disegno di legge sull'organizzazione e finanziamento della partecipazione italiana all'esposizione internazionale di Brisbane del 1988 sul tema « Il tempo libero e l'era tecnologica », invita il Governo a presentare alla Commissione, dopo la conclusione della manifestazione, una relazione sui suoi esiti e, per il futuro, a prevedere che il commissario sia preferibilmente nominato tra gli appartenenti alla pubblica amministrazione ».

Non avendo altro da aggiungere, auspico che la Commissione approvi sollecitamente il disegno di legge in esame.

**OSCAR LUIGI SCÀLFARO.** Concordo con l'ordine del giorno preannunciato dal relatore.

**PRESIDENTE.** Ritengo molto intelligente la proposta — testè avanzata dal relatore — di trasferire in un ordine del giorno il contenuto dell'emendamento Tremaglia all'articolo 2.

**GILBERTO BONALUMI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Il Governo non ha particolari difficoltà nell'accogliere un ordine del giorno che lo inviti a considerare tale aspetto.

Quanto alle osservazioni svolte dal collega Scalfaro, ricordo che nella precedente legislatura, in sede di discussione di un provvedimento analogo concernente le esposizioni internazionali di Tsukuba e Vancouver, fu iniziato un discorso di riordino dei finanziamenti relativi. Il disegno di legge in discussione innova fortemente sul terreno della trasparenza in questa materia, che è oggetto delle preoccupazioni espresse nei rispettivi interventi dal relatore e dall'onorevole Scalfaro. Faccio presente che già in occasione dell'esposizione di Vancouver venne svolta, in sede di Commissione, una relazione circa l'andamento della fiera; nella scorsa legislatura si tenne già conto di rilievi analoghi a quelli esposti nella seduta odierna, ai fini della determinazione di un *iter* che ha fortemente innovato la procedura che precedentemente veniva osservata per lo svolgimento di tali manifestazioni. Il Governo, quindi, non è assolutamente contrario a continuare il discorso già iniziato.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura del primo articolo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 1.**

1. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale che si svolgerà a Brisbane (Australia) nel 1988 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni di lire, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 2.**

1. È istituito il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Brisbane (Australia) del 1988, composto da un Commissario generale e da un Segretario generale. Il Commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo. Il Segretario generale, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive del Commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento, è tratto dai funzionari della carriera diplomatica ed è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

2. Il predetto Commissariato cessa di essere operante entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

L'onorevole Tremaglia ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo le parole:* il Commissario generale viene nominato, *inserire le parole:* tra gli appartenenti alla pubblica amministrazione.

Poiché il firmatario non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

**ART. 3.**

1. Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempi-

menti previsti dalla Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Il Commissario generale, direttamente o a mezzo del Segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

3. Il Commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonché le spese di rappresentanza.

(È approvato).

#### ART. 4.

1. Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, vengono collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari.

2. Essi hanno diritto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta, se dipendenti da amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e dei doveri di

rappresentanza e spetta, dopo il conferimento dell'incarico stesso, a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione delle funzioni, relativamente al periodo nel quale il Commissario generale ed il Segretario generale sono pienamente utilizzati per i fini del Commissariato.

3. Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, ed un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Brisbane.

(È approvato).

#### ART. 5.

1. Il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le quattro unità, nonché ad assumere, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non può superare quello stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, personale *in loco*, nonché consulenti e tecnici, per un contingente che non superi complessivamente le venti unità.

2. Il personale appartenente all'amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del comma 1 può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri.

3. Essi hanno diritto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e

spetta a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni presso il Commissariato, relativamente al periodo nel quale il personale è pienamente utilizzato per i fini del Commissariato stesso.

4. Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, ed un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Brisbane.

5. Il personale assunto localmente con contratto di diritto privato ai sensi del comma 1 ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato, commisurato a quello concesso al personale a contratto in servizio presso la locale ambasciata d'Italia con mansioni ausiliarie esecutive o di concetto, a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

1. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

2. Il Commissario generale è tenuto a presentare al Ministero degli affari esteri il preventivo annuale delle spese da effettuare, nonché, entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione di Brisbane, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri stesso oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati.

3. Il Commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati.

4. Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

5. Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

L'onorevole Tremaglia ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il punto 5.*

Poiché il firmatario non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 6.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 7.

1. Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato compreso il trattamento economico del Commissario generale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano anche a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal Commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

*(È approvato).*

#### ART. 8.

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un collegio di cinque revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministero del tesoro e gli altri tre designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero.



La presidenza del collegio spetta ad uno dei due revisori designati dal Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 7.000 milioni di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando quanto a lire 3.500 milioni lo specifico accantonamento predisposto per « Partecipazione dell'Italia alla Esposizione internazionale di Brisbane » e quanto a lire 3.500 milioni parte dell'accantonamento predisposto per « Riordino del Ministero degli affari esteri ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Boniver, ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

nell'esaminare il disegno di legge sull'organizzazione e finanziamento della partecipazione italiana all'esposizione internazionale di Brisbane del 1988 sul tema « Il tempo libero e l'era tecnologica ».

invita il Governo

a presentare alla Commissione, dopo la conclusione della manifestazione, una relazione sui suoi esiti e, per il futuro, a prevedere che il Commissario sia preferibilmente nominato tra gli appartenenti alla pubblica amministrazione.

1612. 1.

GILBERTO BONALUMI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accetto l'ordine del giorno Boniver.

PRESIDENTE. La proponente insiste per la votazione ?

MARGHERITA BONIVER, *Relatore*. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Organizzazione e finanziamento della partecipazione italiana all'esposizione internazionale di Brisbane del 1988 sul tema: " Il tempo libero e l'era tecnologica " » (1612):

Presenti e votanti .....	25
Maggioranza .....	13
Voti favorevoli .....	25
Voti contrari .....	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianco, Boniver, Bubbico, Cervetti, Ciabbarri, Crippa, Duce, Formigoni, Foschi, Fracanzani, Gabbuggiani, Gangi, Intini, Lattanzio, Lega, Mammone, Marri, Martini, Pajetta, Portatadino, Piccoli, Rubbi, Sarti, Scalfaro, Serafini.

**La seduta termina alle 20,15.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA